SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2184

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

(V. *Stampato Camera n.* **3075**)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 ottobre 1995

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Disegno di legge ..... *Pag.* 3

Allegato ..... » 4

Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ..... » 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno 1995, n. 257.

3. Restano altresì validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 359

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995».

Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 201 del 29 agosto 1995.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, **1162,** 1166, **1167,** 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, **2839, 2840, 2954,** 6274 **e 7658** in conto competenza, capitoli 1204, 2965, **7300,** 7701 e 7732 in conto residui **e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui;**

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili

Articolo 1.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. *Identico:*

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

b) Ministero del tesoro: capitoli **5032,** 5045, 5046, 5268, 5871 **e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui**;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: **capitolo 1112 in conto competenza e** capitoli **4001, 7002,** 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, **3157,** 3165, **4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284,** 4292 in conto competenza e capitoli **4235,** 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, **1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101,** 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, **8444,** 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui **e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui**;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli **1112,** 7301, **7553, 7561,** 7559, **7602,** 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza **e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui**;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

o) Ministero della sanità: **capitolo 4209 in conto competenza e** capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza **e capitolo 8301 in conto residui**;

q) Ministero dell'ambiente: capitoli **1552, 1556, 1558, 1704, 1706,** 2556 **e 4635** in conto competenza e in conto residui; **capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui**;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui **e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza**;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, **1574,** 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 **e 8230** in conto competenza e in conto residui;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, **3453** e 3846;

d) identica;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) identica;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, **1538,** 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e **1112** in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

m) identica;

n) identica;

o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

***t)* Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.**

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.

4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni:

a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;

b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.

6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

soppressa.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge)*

blica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 2.

(Disposizioni varie)

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10, 11 e 21, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17 e 18. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1995.

SCÀLFARO

DINI — MASERA

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Articolo 2.

(Disposizioni varie)

1. *Identico.*

2. L'entrata in vigore del regolamento **emanato** con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 **e** 11, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 **e 21**. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995.